



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 17 aprile 2018
(OR. en)**

8030/18

**ENT 70
ENV 229**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 aprile 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 182 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 182 final.

All.: COM(2018) 182 final



Bruxelles, 12.4.2018
COM(2018) 182 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE**

INTRODUZIONE

La direttiva 2013/53/UE¹ stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione. L'articolo 47 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare:

- l'allegato I, parte B, sezione 2, punti 2.3, 2.4 e 2.5, e sezione 3, e l'allegato I, parte C, sezione 3, rispettivamente concernenti i cicli di prova dei motori marini, l'applicazione della famiglia di motori di propulsione e la scelta del motore di propulsione capostipite, i carburanti di prova e la durata [articolo 47, lettera a) punto i)], al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici;
- gli allegati VII e IX, rispettivamente concernenti la valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e acustiche e la documentazione tecnica [articolo 47, lettera a) punto ii)], al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici;
- l'allegato V che stabilisce requisiti di conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione [articolo 47, lettera b)], al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche, dell'opportunità di assicurare la conformità equivalente e dei nuovi dati scientifici.

BASE GIURIDICA

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2013/53/UE. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014 e la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore della direttiva 2013/53/UE la Commissione non ha fatto uso dei poteri delegati. Non sono stati ancora adottati atti delegati.

Le ragioni che hanno portato i legislatori a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati sono tuttavia ancora valide e la Commissione potrebbe in futuro dover fare uso dei poteri ad essa delegati. A titolo di esempio, la direttiva definisce cicli di prova per i motori marini a benzina e diesel, ma non prevede un ciclo di prova per i motori marini ibridi, una nuova tecnologia per uso marino che abbina i motori a combustione alla propulsione elettrica. La Commissione potrebbe pertanto utilizzare i poteri delegati al fine di introdurre cicli di prova per i motori marini ibridi.

CONCLUSIONE

¹ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

Pur non avendo ancora adottato atti delegati, la Commissione ritiene che la delega di potere di cui all'articolo 47 della direttiva 2013/53/UE dovrebbe essere prorogata. A norma dell'articolo 48 della direttiva, “[l]a delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo”.